SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera

Commissario governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio in relazione alla strada statale Sassari-Olbia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2011.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa del Fondo pensioni Sicilia nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n.13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo pensioni Sicilia;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentauza e la difesa del Fondo pensioni Sicilia nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
PALMA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

12A01265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Sandrigo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sandrigo (Vicenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sandrigo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sandrigo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 novembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sandrigo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Renata Carletti.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Comacchio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Comacchio (Ferrara);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pinuccia Niglio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Comacchio (Ferrara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 novembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Ferrara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pinuccia Niglio.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01455

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Manziana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Manziana (Roma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manziana (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manziana (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 novembre 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manziana (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pozzuoli (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ugo Mastrolitto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 23 novembre 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di tre consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 novembre 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ugo Mastrolitto.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A01457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2011.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Badia Polesine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 luglio 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Luigi Vitetti;

Considerato che il dottor Luigi Vitetti non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Decreta:

La dottoressa Anna Antonella Pitrelli è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Badia Polesine (Rovigo) in sostituzione del dottor Luigi Vitetti, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2011

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 luglio 2011, il consiglio comunale di Badia Polesine (Rovigo) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Luigí Vitetti.

Considerato che il predetto commissario dovrà frequentare il corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di vice prefetto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Badia Polesine (Rovigo), del dottor Luigi Vitetti con la dottoressa Anna Antonella Pitrelli.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministeo dell'Interno: CANCELLIERI

12A01458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2012.

Decadenza della società Dak Betting S.r.l., in Mantova, dalla concessione n. 1262 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, di cui al D.P.R. dell'8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto interdirettoriale n. 16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1262 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della Dak Betting S.r.l. nei locali siti in via Pergolesi 32, Castiglione delle Stiviere (Mantova);

Visto l'art. 17, comma 1, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Visto che il cessionario ha l'obbligo di presentare idonea documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione, tra cui la garanzia fidejussoria ex art. 13 della convenzione, quale requisito essenziale ai fini dell'attività della concessione stessa;

Considerato che la garanzia fidejussoria presentata dalla società cedente Dak Betting S.r.l. risulta essere scaduta già in data 30 giugno 2010;

Visto che la società Dak Betting S.r.l. ha ceduto alla società F.G. S.r.l. in data 23 luglio 2010, con atto pubblico a firma del notaio Lubrano di Ricco (distretto notarile di Mantova), la piena ed esclusiva proprietà dei rami d'azienda siti in Castiglione delle Stiviere (Mantova), alla via Pergolesi 32/36 aventi ad oggetto, tra l'altro, l'attività relativa alla raccolta di scommesse ippiche della concessione suindicata;

Vista la nota prot. n. 2011/3549/Giochi/SCO del 1° febbraio 2011, indirizzata alla Dak betting S.r.l. con cui si richiedeva il rinnovo della garanzia, e viste le successive note prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011 e prot. n. 2011/47145/Giochi/SCO del 29 novembre 2011, inviate anche alla società cessionaria F.G. s.r.l., con le quali si invitava a presentare idonea garanzia, dato che l'attività di raccolta veniva effettuata in assenza di copertura fidejussoria;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1, a motivo del mancato versamento della garanzia quale requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, con l'invito a provvedere, entro 10 giorni, previo distacco dal Totalizzatore nazionale;

Considerato che la Dak Betting S.r.l., a fronte della nota prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011, ha presentato memoria scritta ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconoscendo l'avvenuta scadenza della polizza fidejussoria e rappresentando al contempo l'impossibilità di presentarne una nuova vista l'intervenuta cessione di azienda alla F.G.S.r.l.;

Considerato che neanche la società F.G. S.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria richiesta e che, pertanto, la cessione deve ritenersi improduttiva di effetti ai fini amministrativi, rimanendo la titolarità della concessione ippica n. 1262 in capo alla società Dak Betting S.r.l.;

Considerato che la polizza fidejussoria costituisce requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, poiché posta a garanzia non solo del corretto e tempestivo versamento dell'imposta e del canone di concessione, ma anche dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del concessionario nei confronti degli scommettitori;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la revoca della convenzione di concessione n. 1262 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la società Dak Betting S.r.l., con sede legale in via Acerbi, 35 - Mantova, operante nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A01548

DECRETO 1° febbraio 2012.

Decadenza della società Dak Betting S.r.l., in Mantova, dalla concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al D.M. 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Dak Betting S.r.l. nei locali siti in via Pergolesi 32, Castiglione delle Stiviere (Mantova);

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'art. 17, comma 1, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga, per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;

Visto che il cessionario ha l'obbligo di presentare idonea documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti dalla convenzione, tra cui la garanzia fidejussoria ex art. 13 della convenzione, quale requisito essenziale ai fini dell'attività della concessione stessa;

Considerato che la garanzia fidejussoria presentata dalla società cedente Dak Betting S.r.l. risulta essere scaduta già in data 30 giugno 2010;

Visto che la società Dak Betting S.r.l. ha ceduto alla società F.G. S.r.l. in data 23 luglio 2010, con atto pubblico a firma del notaio Lubrano di Ricco (distretto notarile di Mantova), la piena ed esclusiva proprietà dei rami d'azienda siti in Castiglione delle Stiviere (Mantova), alla via Pergolesi 32/36 aventi ad oggetto, tra l'altro, l'attività relativa alla raccolta di scommesse ippiche della concessione suindicata;

Vista la nota prot. n. 2011/3549/Giochi/SCO del 1° febbraio 2011, indirizzata alla Dak betting S.r.l. con cui si richiedeva il rinnovo della garanzia, e viste le successive note prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011 e prot. n. 2011/47145/Giochi/SCO del 29 novembre 2011, inviate anche alla società cessionaria F.G. s.r.l., con le quali si invitava a presentare idonea garanzia, dato che l'attività di raccolta veniva effettuata in assenza di copertura fidejussoria;

Considerato che con le predette note è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1, a motivo del mancato versamento della garanzia quale requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, previo distacco dal Totalizzatore nazionale;

Considerato che la Dak Betting S.r.l., a fronte della nota prot. n. 2011/43286/Giochi/SCO del 3 novembre 2011, ha presentato memoria scritta ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconoscendo l'avvenuta scadenza della polizza fidejussoria e rappresentando al contempo l'impossibilità di presentarne una nuova vista l'intervenuta cessione di azienda alla F.G.S.r.l.;

Considerato che neanche la società F.G. S.r.l. ha presentato la polizza fidejussoria richiesta e che, pertanto, la cessione deve ritenersi improduttiva di effetti ai fini amministrativi, rimanendo la titolarità della concessione sportiva n. 3157 in capo alla società Dak Betting S.r.l.;

Considerato che la polizza fidejussoria costituisce requisito imprescindibile per il regolare svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse, poiché posta a garanzia non solo del corretto e tempestivo versamento dell'imposta e del canone di concessione, ma anche dell'assolvimento di tutte le obbligazioni da parte del concessionario nei confronti degli scommettitori;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la revoca:

della convenzione di concessione n. 3157 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la società Dak Betting S.r.l., con sede legale in via Acerbi, 35 - Mantova, operante nel comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A01549

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2011.

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), anno 2011. (Decreto n. 955/RIC).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 (L.F. 2007) e in particolare:

il comma 870 che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero il Fondo per gl investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST) al quale confluiscono gli stanziamenti relativi ai Progetti di ricerca di interesse nazionale delle Università (PRIN), a Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), al Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) nonché le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate dal CIPE;

il comma 872 che detta le procedure per l'emanazione di apposito decreto di ripartizione de] FIRST da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca;

il comma 873 che detta le procedure per l'emanazione da parte dello stesso Ministro di apposito regolamento per la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del FIRST nonché il rinvio all'applicazione delle vigenti disposizioni nelle more della entrata in vigore del predetto regolamento;

Visto l'art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244 (L.F. 2008) e in particolare il comma 313 che prevede che una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento del FIRST venga destinata a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni;

Considerato che le risorse del FIRST effettivamente disponibili per l'anno 2011 sono pari ad € 83.846.777,00 afferenti specifici stanziamenti relativi ai PRIN, in quanto l'ulteriore importo iscritto in bilancio, pari ad € 101.070.000,00 deriva da assegnazioni FAS, disposte con delibera CIPE dell'anno 2005 e già completamente impegnate.

Considerata la necessità di assicurare:

continuità al finanziamento annuale dei PRIN;

una quota da destinare al progetto «giovani ricercatori» nell'ambito del FIRB per un importo, considerate le scarse risorse a disposizione, pari alla quota minima prevista dal citato art. 2 comma 313 della legge 24.12.2007 n. 244 (L.F. 2008)

Decreta:

Le risorse di cui alle premesse attualmente disponibili sul FIRST per l'anno 2011, per un totale € 83.846.777,00, sono così ripartite:

1. € 75.462.100,00 per interventi del PRIN;

2. € 8.384.677,00 per interventi del FIRB destinati ad iniziative in favore di giovani ricercatori.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011 del MIUR. MIBAC Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 129

12A01266

DECRETO 19 gennaio 2012.

Abilitazione alla «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologo», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2001, con il quale l'Istituto «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Retorbido, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Padova - via Padre Ezechiele Ramin n. 1 - presso il Centro congressi Villa Ottoboni - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola lombarda di psicoterapia - Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo cognitivo-neuropsicologico», è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Padova - via Padre Ezechiele Ramin n. 1 - presso il Centro Congressi Villa Ottoboni, ai sensi delle disposizioni

di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A01170

DECRETO 19 gennaio 2012.

Autorizzazione all'istituto «ALETEIA - Istituto superiore per le scienze cognitive», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l'«Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Enna un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 28 marzo 2003 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili nella sede di Enna;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Enna da via Grimaldi n. 8, a via Dante n. 1 e via Duca d'Aosta n. 21;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 maggio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Enna, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Grimaldi n. 8, a via Dante n. 1 e via Duca d'Aosta n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A01171

DECRETO 19 gennaio 2012.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede di Napoli e ad aumentare il numero degli allievi da 18 a 20.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 5 aprile 2007, con il quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 29 maggio 2009 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Caserta;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli da via A. Falcone n. 126 a via Enrico Alvino n. 157 e ad aumentare il numero degli allievi ammessi al primo anno di corso da n. 18 a n. 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» abilitato con decreto in data 5 aprile 2007 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via A. Falcone n. 126 a via Enrico Alvino n. 157.

2. È autorizzato, inoltre, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A01172

DECRETO 19 gennaio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 16 febbraio 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede principale in Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Fratelli Ruspoli n. 8 a via Giuseppe Tuccimei n. 1 - 2° piano int. 8;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di formazione in analisi transazionale Auximon» abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Fratelli Ruspoli n. 8 a via Giuseppe Tuccimei n. 1 - 2° piano int. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A01173

DECRETO 23 gennaio 2012.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 19/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 1160/Ric. del 28 dicembre 2011;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nelle sedute del 9 novembre 2011 e del 30 novembre 2011 dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 1886 del 17 gennaio 2012, con la quale si propone l'ammissione delle domande di inserimento valutate nelle sedute suindicate;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia

CaveTest S.r.l.

C.F. 02582540981

Via I maggio, 19 - 25013 Carpenedolo (Brescia)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

74301 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti

74302 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti

Punto di primo contatto

Tel. 030/6182068 - E-mail info@cavetest.it

Fax 030/6182076 - Sito internet: http://www.cavetest.it

Consorzio Intellimech

C.F. 95160560165

Via Camozzi, 70 - 24121 Bergamo

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

74.9 - Altre attività professionali scientifiche e tecniche non classificate

Punto di primo contatto

Tel. 035/0690366 - E-mail marina.giacomelli@intellimech.it

Fax 035/0690367 - Sito internet: http://www.intellimech.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

12A01151

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, al sig. Bodda Erik Stefano Carlo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Bodda Erik Stefano Carlo, nato il 20 dicembre 1978 ad Asti (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Bodda è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 17.7.2003 in Italia presso la Università «UNICAM» di Camerino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Alba;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Bodda Erik Stefano Carlo, nato il 20 dicembre 1978 ad Asti (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01545

DECRETO 23 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Franco Gabriella, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di attuario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Franco Gabriella, nata il 29.8.1972 a Napoli, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07 il riconoscimento del titolo professionale di «Fellow of the Institute of Actuaries» britannico, ai fini dell'accesso alla sez. A dell'albo degli «attuari» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e successive modifiche;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in fisica nel febbraio 1996 presso la Università degli studi di Genova;

Considerato che ha dimostrato di aver ottenuto il titolo professionale di «FIA – Fellow of the Institute of Actuaries» dallo «Institute of Actuaries» britannico nel settembre 2004;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27.10.2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia - Sezione A dell'albo professionale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Franco Gabriella, nata il 29.8.1972 a Napoli, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Fellow of the Institute of Actuaries» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «attuari» - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale in lingua italiana, volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:

1) diritto delle assicurazioni, della previdenza e della finanza.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli attuari domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli attuari, sezione A.

Roma, 23 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01546

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2012.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, dei capitoli generali e delle monografie pubblicate nel supplemento 7.3 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante Revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (10)4 adottata in data 29 marzo 2010 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2012 del Supplemento 7.3 della Farmacopea Europea, allegato sotto il n.1 del presente decreto;

Vista la risoluzione AP-CPH (11)6 adottata in data 1° settembre 2011 dal Consiglio d'Europa, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2012 della monografia revisionata Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso (0918), allegata sotto il n. 2 del presente decreto;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 7.3 della Farmacopea Europea e della monografia Immunoglobulina umana normale per uso endovenbso (0918), elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2012.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono soggetti agli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi. ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso il segretariato della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2012

Il Ministro: BALDUZZI

ALLEGATO *1*

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 7.3 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.5.38.	Methyl, ethyl and isopropyl methanesulfonate in active substances	Méthanesulfonate de méthyle, d'éthyle et d'isopropyle dans les substances actives	Metile, etile ed isopropile metansolfonato nelle sostanze attive
2.9.44.	Preparations for nebulisation: characterisation	Caractérisation des préparations pour nébulisation	Preparazioni per nebulizzazione: caratterizzazione

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum et febris typhoidis polysaccharidicum	(2597)	Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin de l'hépatite A (inactivé, adsorbé) et typhoïdique polyosidique	Vaccino dell'epatite A (inattivato, adsorbito) e tifoideo polisaccaridico

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acanthopanacis gracilistyli cortex	(2432)	Acanthopanax bark	Acanthopanax (écorce d')	Eleuterococco corteccia
Angelicae dahuricae radix	(2556)	Angelica dahurica root	Angelica dahurica (racine d')	Angelica dahurica radice
Angelicae pubescentis radix	(2557)	Angelica pubescens root	Angelica pubescens (racine d')	Angelica pubescens radice
Isatidis radix	(2566)	Isatis root	Pastel (racine de)	Isatis radice (Guado radice)
Puerariae lobatae radix	(2434)	Kudzuvine root	Pueraria lobata (racine de)	Pueraria lobata radice
Puerariae thomsonii radix	(2483)	Thomson kudzuvine root	Pueraria thomsonii (racine de)	Pueraria thomsonii radice

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Hydrastis canadensis ad praeparationes homoeopathicas	(2500)	Hydrastis canadensis for homoeopathic preparations	Hydrastis canadensis pour préparations homéopathiques	Hydrastis canadensis per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Candesartanum cilexetili	(2573)	Candesartan cilexetil	Candésartan cilexétil	Candesartan cilexetil
Cholesterolum ad usum parenteralem	(2397)	Cholesterol for parenteral use	Cholestérol pour usage parentéral	Colesterolo per uso parenterale
Fulvestrantum	(2443)	Fulvestrant	Fulvestrant	Fulvestrant
Glucosamini hydrochloridum	(2446)	Glucosamine hydrochloride	Glucosamine (chlorhydrate de)	Glucosamina cloridrato
Glucosamini sulfas natrii chloridum	(2447)	Glucosamine sulfate sodium Chloride	Glucosamine (sulfate de) - chlorure de sodium	Glucosamina solfato-sodio cloruro
Glycerol-formalum	(1671)	Glycerol formal	Glycérol formal	Glycerol formal
Montelukastum natricum	(2583)	Montelukast sodium	Montélukast sodique	Montelukast sodico

Olanzapinum	(2258)	Olanzapine	Olanzapine	Olanzapina
Rizatriptani benzoas	(2585)	Rizatriptan benzoate	Rizatriptan (benzoate de)	Rizatriptan benzoato
Vigabatrinum	(2305)	Vigabatrin	Vigabatrine	Vigabatrin
Voriconazolum	(2576)	Voriconazole	Voriconazole	Voriconazolo

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.35.	Osmolality	Osmolalité	Osmolalità
2.7.15.	Assay of hepatitis B vaccine (rDNA)	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Dosaggio del vaccino dell'epatite B (DNAr)
2.9.3.	Dissolution test for solid dosage forms	Essai de dissolution des formes solides	Saggio di dissoluzione per le forme farmaceutiche solide
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Anticorpora monoclonalia ad usum humanum	(2031)	Monoclonal antibodies for human use	Anticorps monoclonaux pour usage humain	Anticorpi monoclonali per uso umano
Plantae medicinales	(1433)	Herbal drugs	Drogues végétales	Droghe vegetali
Producta allergenica	(1063)	Allergen products	Produits allergènes	Prodotti allergenici
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Inhalanda	(0671)	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum morbillorum, parotitidis, rubellae et varicellae vivum	(2442)	Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux, vivant	Vaccino vivo del morbillo, della parotite, della rosolia e della varicella
Vaccinum poliomyelitidis perorale	(0215)	Poliomyelitis vaccine (oral)	Vaccin poliomyélitique oral	Vaccino poliomielitico per uso orale
Vaccinum rotaviri vivum perorale	(2417)	Rotavirus vaccine (live, oral)	Vaccin vivant oral à rotavirus	Vaccino vivo da rotavirus, per uso orale
Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum	(0163)	BCG vaccine, freeze-dried	Vaccin BCG cryodesséché	Vaccino della tubercolosi (BCG) liofilizzato
Vaccinum variolae vivum	(0164)	Smallpox vaccine (live)	Vaccin vivant de la variole	Vaccino vivo del vaiolo

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE e MATERIE PRIME PER PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Tetra-*O*-acetylmannosi triflas ad radiopharmaceutica	(2294)	Tetra-*O*-acetyl-mannose triflate for radiopharma-ceutical preparations	Tétra-*O*-acétyl-mannose (triflate de) pour prépara-tions radiopharmaceutiques	Tetra-*O*-acetil-mannosio triflato per preparazioni radio farmaceutiche

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Althaeae folium	(1856)	Marshmallow leaf	Guimauve (feuille de)	Altea foglia
Althaeae radix	(1126)	Marshmallow root	Guimauve (racine de)	Altea radice
Anisi fructus	(0262)	Aniseed	Anis (fruit d')	Anice frutto (Anice verde)
Arnicae flos	(1391)	Arnica flore	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Aurantii amari flos	(1810)	Bitter-orange flore	Oranger amer (fleur d')	Arancio amaro fiore
Belladonnae folium	(0221)	Belladonna leaf	Belladone (feuille de)	Belladonna foglia

Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	(1536)	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titré de)	Liquirizia estratto etanolico fluido, titolato
Liquiritiae extractum siccum ad saporandum	(2378)	Liquorice dry extract for flavouring purposes	Réglisse (extrait sec de) pour aromatisation	Liquirizia estratto secco per aromatizzazione
Liquiritiae radix	(0277)	Liquorice root	Réglisse (racine de)	Liquirizia radice
Millefolii herba	(1382)	Yarrow	Achillée millefeuille	Achillea millefoglie
Plantaginis lanceolatae folium	(1884)	Ribwort plantain	Plantain lancéolé	Piantaggine
Stramonii folium	(0246)	Stramonium leaf	Stramoine (feuille de)	Stramonio foglia
Thymi typo thymolo aetheroleum	(1374)	Thyme oil, thymol type	Thym type thymol (huile essentielle de)	Timo essenza, tipo timolo
Verbenae citriodoratae folium	(1834)	Lemon verbena leaf	Verveine odorante (feuille de)	Verbena odorosa foglia

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Plantae medicinales ad praeparationes homoeopathicas	(2045)	Herbal drugs for homoeopathic preparations	Drogues végetales pour préparations homéophatiques	Piante medicinali per preparazioni omeopatiche
Tincturae maternae ad praeparationes homoeopathicas	(2029)	Mother tinctures for homoeopathic preparations	Teintures mères pour préparations homéophatiques	Tinture madri per preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum fusidicum	(0798)	Fusidic acid	Fusidique (acide)	Acido fusidico
Alfadexum	(1487)	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Antithrombinum III humanum densatum	(0878)	Human antithrombin III concentrate	Antithrombine III humaine (concentré d')	Antitrombina III umana concentrata
Bisoprololi fumaras	(1710)	Bisoprolol fumarate	Bisoprolol (fumarate de)	Bisoprololo fumarato
Calcifediolum	(1295)	Calcifediol	Calcifédiol	Calcifediolo
Calcitriolum	(0883)	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo
Cellulosi acetas phthalas	(0314)	Cellulose acetate phthalate	Cellulose (acétate phtalate de)	Cellulosa acetato ftalato
Cetirizini dihydrochloridum	(1084)	Cetirizine dihydrochloride	Cétirizine (dichlorhydrate de)	Cetirizina di cloridrato
Diprophyllinum	(0486)	Diprophylline	Diprophylline	Diprofillina
Erythromycini ethyl-succinas	(0274)	Erythromycin ethylsuccinate	Érythromycine (éthylsuccinate d')	Eritromicina etilsuccinato
Erythromycini stearas	(0490)	Erythromycin stearate	Érythromycine (stéarate d')	Eritromicina stearato
Erythromycinum	(0179)	Erythromycin	Érythromycine	Eritromicina
Ethylis parahydroxy-benzoas natricus	(2134)	Sodium ethyl parahydroxy-benzoate	Ethyle (parahydroxy-benzoate d') sodique	Sodio etile paraidrossi-benzoato
Fluticasoni propionas	(1750)	Fluticasone propionate	Fluticasone (propionate de)	Fluticasone propinato
Homatropini methylbromidum	(0720)	Homatropine methylbromide	Homatropine (méthylbromure d')	Omatropina metilbromuro
Lactosum anhydricum	(1061)	Lactose, anhydrous	Lactose anhydre	Lattosio anidro
Levothyroxinum natricum	(0401)	Levothyroxine sodium	Lévothyroxine sodique	Levotiroxina sodica
Lincomycini hydro-chloridum	(0583)	Lincomycin hydrochloride	Lincomycine (chlorhydrate de)	Lincomicina cloridrato
Magnesii chloridum 4,5-hydricum	(1341)	Magnesium chloride 4,5-hydrate	Magnésium (chlorure de) 4,5-hydraté	Magnesio cloruro 4,5-idrato
Methyldopum	(0045)	Methyldopa	Méthyldopa	Metildopa
Metoprololi succinas	(1448)	Metoprolol succinate	Métoprolol (succinate de)	Metoprololo succinato
Metoprololi tartras	(1028)	Metoprolol tartrate	Métoprolol (tartrate de)	Metoprololo tartrato
Miconazoli nitras	(0513)	Miconazole nitrate	Miconazole (nitrate de)	Miconazolo nitrato
Natrii fusidas	(0848)	Sodium fusidate	Sodium (fusidate de)	Sodio fusidato
Nitrofuralum	(1135)	Nitrofural	Nitrofural	Nitrofural
Oxaliplatinum	(2017)	Oxaliplatin	Oxaliplatine	Oxaliplatino
Pimozidum	(1254)	Pimozide	Pimozide	Pimozide

Pramipexoli dihydro-chloridum monohydricum	(2416)	Pramipexole dihydro-chloride monohydrate	Pramipexole (dichlorhydrate de) monohydraté	Pramipexolo dicloridrato monoidrato
Prilocaini hydrochloridum	(1363)	Prilocaine hydrochloride	Prilocaïne (chlorhydrate de)	Prilocaina cloridrato
Prilocainum	(1362)	Prilocaine	Prilocaïne	Prilocaina
Sufentanili citras	(1269)	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)	Sufentanil citrato
Sufentanilum	(1569)	Sufentanil	Sufentanil	Sufentanil
Terconazolum	(1270)	Terconazole	Terconazole	Terconazolo
Toxinum botulinicum A ad iniectabile	(2113)	Botulinum toxin type A for injection	Toxine botulinique type A pour préparation injectable	Tossina botulinica tipo A per preparazione iniettabile

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.13.	Sulfates	Sulfates	Solfati
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici

MONOGRAFIE
FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Granulata	(0499)	Granules	Granulés	Granulati (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Pulveres perorales	(1165)	Powders, oral	Poudres orales	Polveri orali (*la correzione riguarda solo il testo francese*)

DROGHE VEGETALI e
PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Cynarae folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille d')	Carciofo foglia

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alteplasum ad iniectabile	(1170)	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplasi per preparazione iniettabile
Aqua ad iniectabile	(0169)	Water for injections	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Calcii acetas anhydricus	(2128)	Calcium acetate anhydrous	Calcium (acétate de) anhydre	Calcio acetato anidro
Entacaponum	(2574)	Entacapone	Entacapone	Entacapone
Fosfomycinum calcicum	(1328)	Fosfomycin calcium	Fosfomycine calcique	Fosfomicina calcica
Fosfomycinum natricum	(1329)	Fosfomycin sodium	Fosfomycine sodique	Fosfomicina sodica
Gentamicini sulfas	(0331)	Gentamicin sulfate	Gentamicine (sulfate de)	Gentamicina solfato
Hydroxypropylbetadexum	(1804)	Hydroxypropylbetadex	Hydroxypropylbétadex	Idrossipropilbetadex
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum	(1016)	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour admini-stration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana antiepatite B per uso endovenoso
Lamivudinum	(2217)	Lamivudine	Lamivudine	Lamivudina
Levetiracetamum	(2535)	Levetiracetam	Lévétiracetam	Levetiracetam
Natrii stearas	(2058)	Sodium stearate	Sodium (stéarate de)	Sodio stearato
Ricini oleum virginale	(0051)	Castor oil,virgin	Ricin (huile de) vierge	Olio di ricino, vergine (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Sumatriptani succinas	(1573)	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato
Valacicloviri hydro-chloridum anhydricum	(1768)	Valaciclovir hydrochloride, anhydrous	Valaciclovir (chloridrate de) anhydre	Valaciclovir cloridrato anidro
Vinpocetinum	(2139)	Vinpocetine	Vinpocétine	Vinpocetina

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

Il titolo dei testi seguenti è stato cambiato nel Supplemento 7.3

MONOGRAFIE

DROGHE VEGETALI e PREPARAZIONI A BASE DI DROGHE VEGETALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1374	Thyme oil, thymol type	Thym type thymol (huile essentielle de)	Timo essenza, tipo timolo
	previously	*en remplacement de*	*in sostituzione di*
	Thyme oil	Thym (huile essentielle de)	Timo essenza

MONOGRAFIE

n.	Inglese	Francese	Italiano
2134	Sodium ethylpara-hydroxybenzoate		Sodio etile paraidrossibenzoato
	previously	*Enchangé*	*in sostituzione di*
	Ethyl parahydroxybenzoate sodium		Etile paraidrossibenzoato sodico

ALLEGATO *2*

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso

12A01272

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 febbraio 2012.

Nomina rispettivamente componenti effettivo e supplente della Commissione della C.I.A. Alta Lombardia di Gorle.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORA DI BERGAMO

Visto il decreto n. 6/2009 del 5 ottobre 2009 con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8/8/1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 5 gennaio 2012 della C.I.A. - Confederazione italiana agricoltori con la quale sono stati designati come componente effettivo il sig. De Ponti Marco in sostituzione della dott.ssa Laura De Beni e come componente supplente la sig.ra Lamera Veronica in sostituzione del p.a. Piero Bonalumi;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. De Ponti Marco e la sig.ra Lamera Veronica - domiciliati presso la C.I.A. Alta Lombardia - via Roma, 85 - Gorle, sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della Commissione di cui al presente decreto in rappresentanza della C.I.A.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Bergamo, 2 febbraio 2012

Il direttore: SIMONELLI

12A01547

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2011.

Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero dei lavori pubblici, 8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Sicurezza nelle gallerie stradali»;

Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e, in particolare, l'art. 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attività individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;

Attesa la necessità di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le università, gli organismi ed enti di ricerca, i consigli e gli ordini professionali, le associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale devono attenersi;

Acquisita l'intesa del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale programma deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo.

2. La formazione è indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possegga approfondite conoscenze, capacità e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale.

3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006.

4. Il presente decreto fissa altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

Durata e articolazione dei corsi di formazione

1. Il corso formativo di durata complessiva non inferiore a 180 ore, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, è articolato in moduli e sottomoduli secondo l'allegato programma, in cui è specificata altresì la durata minima di ciascun modulo.

2. Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.

Art. 3.

Modalità di autorizzazione dei corsi di formazione

1. Le modalità di autorizzazione ed i rapporti con gli enti formatori, previsti al comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, sono regolati da successivi provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Modalità di organizzazione del corso

1. Gli enti formatori organizzano i corsi nel rispetto del programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilità, le attività di supporto all'erogazione didattica e alla gestione amministrativa del corso fino al rilascio del certificato di idoneità.

2. L'attività formativa è articolata in lezioni in aula, esercitazioni applicative con redazione di documenti di verifica riguardanti attività di valutazione e controllo di progetti stradali sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione, nonché ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria.

3. L'ente formatore ha facoltà di prevedere ulteriori sottomoduli, insegnamenti integrativi, seminari e workshop, esercitazioni applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma del corso, in aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato.

4. Il corso può essere organizzato, limitatamente alle lezioni teoriche, anche a distanza in sedi distaccate mediante collegamento telematico alla sede principale.

5. Il numero di partecipanti al singolo corso, comprensivo dei soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a 40, al fine di consentire un'adeguata interattività tra discenti e formatori.

Art. 5.

Frequenza al corso

1. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria per l'ammissione all'esame finale di certificazione dell'idoneità professionale.

2. Sono consentite assenze per un numero di ore non superiore a 36, pari al 20% del numero di ore minimo previsto.

Art. 6.

Esame finale e certificato di idoneità professionale

1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai discenti viene effettuato mediante un esame finale, scritto ed orale, sull'intero programma del corso, obbligatorio per il conseguimento dell'idoneità professionale, certificata dal superamento dell'esame stesso, che consente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 35/2011.

2. Gli enti formatori devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le date degli esami almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima prova della sessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può inserire un proprio rappresentante nella commissione d'esame.

4. L'esame scritto comprende tre prove: la prima consiste nella risoluzione di 45 quesiti a risposta multipla (5 quesiti per il modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e 5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti gli argomenti trattati nel corso; la seconda nella redazione di una relazione di controllo su un progetto tipo, da svolgersi in 120 minuti; la terza nell'individuazione delle misure correttive da attuare in base agli esiti dell'ispezione riportati nella scheda compilata dal candidato durante l'ispezione di esercitazione, da svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se viene raggiunta una votazione minima di 60/100 in ciascuna prova, e consente l'ammissione all'esame orale.

5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100.

6. In caso di superamento positivo dell'esame finale, al discente viene rilasciato dall'ente erogatore del corso il «Certificato di idoneità professionale» (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale) ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 35/2011. Detto certificato riporta gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilasciata all'ente erogatore del corso, nonché il livello di professionalità acquisito, consistente nella media aritmetica delle quattro votazioni espressa in centesimi.

7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto, il discente può sostenere l'esame una seconda volta a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.

8. In caso di mancato superamento dell'esame orale, il discente può sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza dover sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.

9. In caso di mancato superamento anche del secondo esame, il discente, per conseguire il certificato di idoneità (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), deve frequentare nuovamente il corso di formazione.

Art. 7.

Modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c. 7)

1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito il certificato (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), possono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'art. 4, comma 7 del decreto legislativo n. 35/2011, mediante presentazione di specifica domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di idoneità professionale rilasciato dall'ente formatore entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame finale.

2. L'elenco gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale.

3. Il Ministero aggiorna l'elenco con cadenza trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa istruttoria delle eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale.

4. L'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 35/2011 diviene operativo solo dopo l'iscrizione di almeno dieci soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero, rimane operativo un elenco «provvisorio» formato dai soggetti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 35/2011. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dà ampia diffusione della data di entrata in operatività del predetto elenco, anche attraverso il proprio sito web istituzionale.

5. L'iscrizione nell'elenco è consentita solo se il certificato di idoneità è stato rilasciato nei tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione.

Art. 8.

Modalità di aggiornamento dei soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale

1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed ispettori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento, previsti dal comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 35/2011, il cui programma è contenuto in allegato, con cadenza almeno triennale, e superare il relativo esame. In caso di mancato aggiornamento i controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono sospesi dall'elenco per un periodo di 12 mesi, fino all'effettuazione dell'aggiornamento. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza il dovuto aggiornamento essi decadono dall'elenco con la conseguente necessità di una nuova certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Allegato

Programma del
"Corso di formazione per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle infrastrutture stradali"

ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011

MODULO 1: INQUADRAMENTO NORMATIVO E CLASSIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI (20 ore)

Inquadramento normativo (16 ore)

- Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92)
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001)
- Norme funzionali e geometriche delle intersezioni stradali (D.M. 19/4/2006)
- Politiche Europee per la sicurezza stradale (Libro Bianco - Programmi europei per la sicurezza stradale - Principio di precauzione)
- Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
- Il D.Lgs. 264/06 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE sulla sicurezza delle gallerie stradali
- Il D.Lgs. 35/11 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Classificazioni delle reti stradali (4 ore)

- Tipi di classificazione: funzionale, tecnica ed amministrativa
- Classificazione tecnico-funzionale
- Classificazione delle strade e delle intersezioni

MODULO 2: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE STRADALAE E ASPETTI SPECIFICI PER LE ANALISI DI SICUREZZA (48 ore)

Il progetto delle infrastrutture viarie (12 ore)

- Principi di progettazione stradale
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
- Congruenza del progetto
- Analisi della geometria stradale in ambito extraurbano (sezione trasversale, velocità di progetto, coordinamento plano-altimetrico del tracciato, distanze di visibilità, ecc.)
- Intersezioni stradali extraurbane (intersezioni a raso e a livelli sfalsati, corsie d'accelerazione e di decelerazione, tronchi di scambio, rotatorie)
- Sezione della sede stradale extraurbana (carreggiata, banchine, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Analisi della geometria stradale in ambito urbano (velocità di progetto, distanze di visibilità, ecc.)
- Intersezioni stradali urbane (semaforizzate, a precedenza, rotatorie)
- Sezione della sede stradale urbana (carreggiata, banchine, marciapiedi, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Caratteristiche delle correnti di traffico
- Capacità stradale e livello di servizio

Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito extraurbano (24 ore)

- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Dispositivi di ritenuta stradali
- Accessi
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati (circolari ministeriali e ANAS, normativa CNR)
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive

<u>Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito urbano (12 ore)</u>
- Attraversamenti pedonali, piste ciclabili, isole ambientali, corsie riservate e fermate dei mezzi pubblici
- Interventi per la moderazione del traffico
- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Accessi e passi carrabili
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive

MODULO 3: CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI (40 ore)

<u>Sezione teorica (24 ore)</u>
- Definizione dei controlli della sicurezza stradale in ciascun livello di progettazione, nella fase di costruzione, nella fase di pre-apertura ed entro i 12 mesi dalla messa in esercizio della strada
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa ai "*Controlli della sicurezza stradale sui progetti*":
  - finalità e procedure
  - schede di controllo
  - rapporti intermedi e rapporto finale del controllo del progetto
- Obiettivi, compiti e responsabilità del controllore della sicurezza
- Esempi di buone e cattive pratiche
- Esempio di un caso studio

<u>Sezione pratica (16 ore)</u>
- Esercitazione: analisi del progetto, utilizzo delle schede di controllo, strumenti e metodi, redazione del report finale di controllo. L'esercitazione verte sul controllo di sicurezza di un progetto definitivo o esecutivo di una nuova strada o di un adeguamento di una strada esistente comprendente almeno 5km di sviluppo ed una intersezione
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 4: ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI (40 ore)

<u>Sezione teorica (24 ore)</u>
- Definizione e modalità delle ispezioni di sicurezza (ispezioni periodiche, ispezioni di dettaglio, ispezioni straordinarie e d'emergenza) di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs 35/2011.
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa alle "Ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali":
  - finalità e procedure
  - schede di ispezione
  - rapporto di ispezione
- Obiettivi, compiti e responsabilità dell'ispettore della sicurezza
- Esempio di un caso studio

<u>Sezione pratica (16 ore)</u>
- Esercitazione: ispezione, diurna e notturna, di un tracciato stradale di almeno 10 km di sviluppo, con eventuali soste in determinati siti specifici in cui sono stati individuati problemi di sicurezza. L'esercitazione deve concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto di ispezione nel quale dovranno essere individuate le misure correttive ritenute maggiormente idonee
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 5: GALLERIE STRADALI (32 ore)
Sezione teorica (20 ore)

- Obiettivi delle ispezioni nelle gallerie, compiti e responsabilità dell'ispettore
- Statistiche degli incidenti in galleria ed esame degli incidenti più rilevanti
- Impianti tecnici nelle gallerie, certificazione e prove
- Documentazione di sicurezza
- Illustrazione della scheda per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie

Sezione pratica (12 ore)

- Esercitazione avente per oggetto un'ispezione in galleria: esecuzione dell'ispezione di una galleria stradale di almeno 500m di lunghezza. L'esercitazione dovrà concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto finale

Programma del "Corso di aggiornamento per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle infrastrutture stradali"

Durata complessiva del corso di aggiornamento (30 ore)

MODULO 1: Aggiornamenti normativi sulla progettazione e la sicurezza stradale

MODULO 2: Le innovazioni nella gestione della sicurezza stradale

MODULO 3: Gli interventi di miglioramento della sicurezza: innovazioni tecnologiche, infrastrutturali e metodologiche

12A01152

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sinestic»

Estratto determinazione V&A.PC/II/63 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: SINESTIC

Confezioni:

035260013/M - "TURBOHALER" 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg

035260025/M - "TURBOHALER" 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035260037/M - "TURBOHALER" 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035260049/M - "TURBOHALER" 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035260052/M - "TURBOHALER" 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035260064/M - "TURBOHALER" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg

035260076/M - "TURBOHALER" 3 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035260088/M - "TURBOHALER" 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035260090/M - "TURBOHALER" 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035260102/M - "TURBOHALER" 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035260215/M - "TURBOHALER" 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

035260227/M - "TURBOHALER" 2 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

035260239/M - "TURBOHALER" 3 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

035260241/M - "TURBOHALER" 10 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

035260254/M - "TURBOHALER" 18 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

Titolare AIC: Astrazeneca S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0229/001-002/II/054

SE/H/0229/001-002/1B/055

SE/H/0229/001-002/1B/051

SE/H/0229/001-002/R/002

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: E' autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01268

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme»

Estratto determinazione V&A.PC/II/62 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: ASSIEME

Confezioni:

035362019/M - "TURBOHALER" 1 inalatore 60 dosi 160/4.5 mcg

035362021/M - "TURBOHALER" 10 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035362033/M - "TURBOHALER" 3 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035362045/M - "TURBOHALER" 2 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035362058/M - "TURBOHALER" 18 inalatori 60 dosi 160/4.5 mcg

035362060/M - "TURBOHALER" 1 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg

035362072/M - "TURBOHALER" 3 inalatore 120 dosi 160/4.5 mcg

035362084/M - "TURBOHALER" 2 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035362096/M - "TURBOHALER" 10 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035362108/M - "TURBOHALER" 18 inalatori 120 dosi 160/4.5 mcg

035362110/M - "TURBOHALER " 1 inalatore 60 dosi 320/9 mcg

035362122/M - "TURBOHALER " 2 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

035362134/M - "TURBOHALER " 3 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

035362146/M - "TURBOHALER " 10 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

035362159/M - "TURBOHALER " 18 inalatori 60 dosi 320/9 mcg

Titolare AIC: Simesa S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0258/001-002/II/052

SE/H/0258/001-002/II/049

SE/H/0258/001-002/II/053

SE/H/0258/001-002/R/002

Tipo di modifica: Modifica stampati

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere

a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01269

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Duratocin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/871 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: DURATOCIN.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Ferring S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0838/001/II/009/G.

Tipo di modifica: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Altre modifiche in una procedura di prova.

Modifica del periodo di ripetizione della prova/periodo di stoccaggio o delle condizioni di stoccaggio della sostanza attiva quando non vi è certificato di conformità alla farmacopea europea.

Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del principio attivo :altra variazione.

Modifica apportata: sostituzione del produttore del principio attivo: da Polypeptide Laboratories s r.o. Prague (Czech Republic) a Polypeptide Laboratories France SAS Strasbourg (France), con conseguente aggiornamento del processo di produzione della sostanza attiva a delle specifiche della sostanza attiva. Modifiche alla via di sintesi e dei metodi analitici e riduzione del periodo di re-test.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01270

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Assieme Mite»

Estratto determinazione V&A.PC/II/61 del 24 gennaio 2012

Specialità medicinale: ASSIEME MITE.

Confezioni:

035363011/M - «TURBOHALER» 1 inalatore 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363023/M - «TURBOHALER» 2 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363035/M - «TURBOHALER» 3 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363047/M - «TURBOHALER» 10 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363050/M - «TURBOHALER» 18 inalatori 60 dosi 80/4.5 mcg;

035363062/M - «TURBOHALER» 1 inalatore 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363074/M - «TURBOHALER» 2 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363086/M - «TURBOHALER» 3 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363098/M - «TURBOHALER» 10 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg;

035363100/M - «TURBOHALER» 18 inalatori 120 dosi 80/4.5 mcg.

Titolare AIC: SIMESA S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:

SE/H/0259/001/II/052;

SE/H/0259/001/II/049;

SE/H/0259/001/II/053;

SE/H/0259/001/R/002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01271

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale Antares di Viterbo Ludovico con sede in Cecina (Livorno), già assegnataria del marchio 53 LI, ha cessato l'attività di lavorazione metalli preziosi in data 31 dicembre 2011, provvedendo alla riconsegna dei punzoni in dotazione.

Pertanto con determinazione del Segretario generale n. 15 del 17 gennaio 2012 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metelli preziosi. I punzoni restituiti sono stati deformati e le operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti alla Camera di commercio di Livorno.

12A01153

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA

Provvedimenti relativi ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 12 gennaio 2012 il marchio di identificazione dei metalli preziosi «18 MT», già assegnato alla impresa artigiana «Tummillo Elisa» con sede in Matera, via Annunziatella n. 21, è stato annullato per cessazione dell'attività di fabbricazione di oggetti in metalli preziosi. Il punzone riportante l'impronta «18 MT» è stato riconsegnato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera e deformato.

12A01150

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NELLE PROVINCE DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO IN RELAZIONE ALLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 7.

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia avvisa che con ordinanza commissariale n. 741/64 del 16 dicembre 2011 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 7», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sardegna - 1° Ufficio, al Reg. n. 1, Fg. n. 29 il 20 dicembre 2011.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari in via Biasi 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 15.00 alle 16.00.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura del Commissario a Sassari, presso la sede del Servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento 69, oltre che sul sito della Regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

12A01452

Approvazione del progetto ed intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, relativamente all'adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia. Lotto 8.

Il Presidente della regione autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari Olbia avvisa che con ordinanza commissariale n. 742/65 del 16 dicembre 2011 è stato approvato il progetto preliminare «avanzato» per appalto integrato dei lavori di «Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari - Olbia. Lotto 8», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Si comunica, inoltre, che l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sardegna - 1° Ufficio, al reg. n. 1 fg. n. 28 il 20 dicembre 2011.

Il progetto di realizzazione della «Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le Attività culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'ufficio del responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari in via Biasi 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 16.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della struttura commissario a Sassari, presso la sede del servizio del genio civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento 69, oltre che sul sito della regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

12A01453

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Nomina del nuovo garante del contribuente della Regione Sicilia

Il presidente della commissione tributaria regionale della Sicilia, con proprio decreto n. 11/2012 del 23 gennaio 2012, ha nominato il nuovo Garante del contribuente della Regione Sicilia nella persona del prof. dott. Salvatore Forestieri, nato a Palermo il 2 agosto 1947.

Il testo integrale del suddetto decreto n. 11/2012 è pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www/finanze.it

12A01267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 189/2011 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000838/MA004.A007/GEO-L-91 del 19 gennaio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 189/2011 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 8 novembre 2011, concernente il coefficiente di capitalizzazione da applicare, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 42 del 2006, per l'anno 2011.

12A01513

Approvazione della delibera n. 4/11 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata agrotecnici in data 14 dicembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000547/MA004.A007/ENP-AGR-L-20 del 13 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/11 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) – gestione separata agrotecnici – in data 14 dicembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2011.

12A01514

Approvazione della delibera n. 5/11 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) - Gestione separata periti agrari in data 28 settembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0000549/MA004.A007/ENP-PA-L-19 del 13 gennaio 2012, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5/11 adottata dal Comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) – gestione separata periti agrari – in data 28 settembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2011.

12A01515

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «F.C.N. Fiduciaria Centro Nord – Società a responsabilità limitata», in Firenze.

Con decreto direttoriale 20 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 9 maggio 1974, modificato in data 11 novembre 1983, alla società «F.C.N. Fiduciaria Centro Nord – Società a responsabilità limitata», con sede legale in Firenze, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 00265750471, deve intendersi riferita alla «F.C.N. Fiduciaria Centro Nord – Società per azioni» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.R.L.» a «S.P.A.».

12A01154

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «MOTORBIKEEXPO», «FIERAGRICOLA – INTERNATIONAL AGRI-BUSINESS SHOW», «BIOENERGY EXPO», «VIVI LA CASA - Evento mostra mercato - Soluzioni d'arredo classiche e moderne - Prodotti e servizi per la casa e gli sposi», «PROGETTO FUOCO», «SALONE ITALIANO DEL GOLF – SIG», «ELETTROEXPO», «MODEL EXPO ITALY», «AGRIFOOD CLUB», «VINITALY», «SOL SALONE INTERNAZIONALE DELL'OLIO D'OLIVA EXTRAVERGINE DI QUALITÀ», «ENOLITECH» ed «EUROCARNE» che avranno luogo a Verona rispettivamente 20 al 22 gennaio, dal 2 al 5, dal 18 al 20, dal 24 al 27, dal 22 al 26 febbraio, dal 3 al 4, dal 25 al 28 marzo e dal 24 al 27 maggio 2012.

Con decreto ministeriale del 20 gennaio 2012 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni «MOTORBIKEEXPO», «FIERAGRICOLA – INTERNATIONAL AGRI-BUSINESS SHOW», «BIOENERGY EXPO», «VIVI LA CASA - Evento mostra mercato - Soluzioni d'arredo classiche e moderne - Prodotti e servizi per la casa e gli sposi», «PROGETTO FUOCO», «SALONE ITALIANO DEL GOLF – SIG», «ELETTROEXPO», «MODEL EXPO ITALY», «AGRIFOOD CLUB», «VINITALY», «SOL SALONE INTERNAZIONALE DELL'OLIO D'OLIVA EXTRAVERGINE DI QUALITÀ», «ENOLITECH» ed «EUROCARNE» che avranno luogo a Verona rispettivamente 20 al 22 gennaio, dal 2 al 5, dal 18 al 20, dal 24 al 27, dal 22 al 26 febbraio, dal 3 al 4, dal 25 al 28 marzo e dal 24 al 27 maggio 2012.

12A01181

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-035) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00